



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012
C.a.p. 10086

(Provincia di Torino)
<http://suap.comune.rivarolo.to.it>
rivarolo_suap@pec.it

Tel. 0124-454611

Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)

In forma associata con i Comuni di :

CICONIO - FELETTO - LUSIGLIÈ - OGLIANICO - SALASSA- SAN PONSO

Prot. n. 24798/2025

OGGETTO: SALDI ANNO 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il D.Lgs. 114/98 titolo V.

Richiamato l'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle vendite straordinarie.

Richiamato, inoltre, l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28, come sostituito dall'art. 1 comma 2 della Legge Regionale del 11 marzo 2015 n. 3 nel seguente modo:

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

3. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15".

Richiamata la nota Regionale prot. n. 19016 del 14/11/2025, che delibera di dare atto che le date di inizio saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono indette secondo le seguenti scadenze:

SALDI ANNO 2026:

- Saldi invernali inizio 3 gennaio termine 28 febbraio
- Saldi estivi inizio 4 luglio termine 29 agosto

Sentita la locale Associazione di Categoria Ascom – sede di Rivarolo Canavese.

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza.

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle **VENDITE DI FINE STAGIONE per l'anno 2026**, nell'arco di tempo:

- **Saldi invernali inizio 3 gennaio _ termine 28 febbraio**
- **Saldi estivi inizio 4 luglio _ termine 29 agosto**

Dà atto che

- ai sensi del novellato art. 14 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28 la vendita di fine stagione deve essere resa nota con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite di fine stagione, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2;
- gli esercenti sono tenuti all'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori senza doverne dare comunicazione al Comune;
- ai sensi dell'art. 15 comma 3 della succitata L.R., così come modificato dall'art. 6 comma 3 della L.R. 15/2012 "Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali e nelle vendite con denominazione out/et o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione «vendite fallimentari» come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone";
- l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei consumatori di cui al D.Lgs. 06 settembre 2005 n. 206 e s.m.i..

Per ciò che concerne le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione in relazione alla tutela del consumatore, la cui fissazione la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni (art. 15 della L.R.28/99), si ritiene opportuno fare riferimento alle indicazioni contenute negli artt. da 9 a 12 dell'abrogata L. 19/03/1980, n° 80 (recante la "Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione"), purché non incompatibili con disposizioni di legge successive ed attualmente vigenti.

COMUNICA CHE

in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74.

AVVISA CHE

contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, al TAR Piemonte ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.



Rivarolo Canavese, 18/11/2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI PRODUTTIVI
Florinda Turtoro**

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata